


**INDICAZIONI CONCERNENTI GLI ESAMI DI MATURITÀ  
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DSA E BES  
NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE  
PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

O.M. N. 54 DEL 26-03-2026

Le indicazioni riportate nel presente documento, concernenti l'esame di Maturità del Secondo Ciclo di Istruzione dell'anno scolastico 2025/2026 per gli studenti con disabilità, gli studenti con DSA e gli studenti con BES, fanno riferimento agli artt. 24 e 25 dell'*Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26-03-2026*, cui si rimanda per ogni approfondimento.

Per tutti gli studenti, in base al D. Lgs. 62/2017, si ricorda quanto segue:





---

Per tutti gli studenti l'ammissione agli esami è regolata dall'art. 3, co. 1 a dell'*Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26-03-2026*:

*Sono ammessi a sostenere l'esame di Maturità in qualità di candidati interni:*

*a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:*

*i. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e s.m.i.;*


*ii. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;*

*iii. svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio;*

*iv. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.*

*Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di maturità.*

*Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità;*




Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione ospedaliera o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, e per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure mediche, l'art. 3 co. 4 prevede:

- a) *nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;*
- b) *nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.*

Per tutti gli studenti per l'attribuzione del credito scolastico l'art. 11 co. 1 dell'O. M. n. 54 del 26-03-2026 stabilisce che:

*Ai sensi dell'art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno,*



---

*sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. (...)*

## **STUDENTI CON DISABILITÀ**


Per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di Maturità (art. 3 co. 1 a) il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Nel caso di Percorso ordinario (lo studente con disabilità ha seguito la progettazione didattica della classe e sono stati applicati gli stessi criteri di valutazione) oppure di Percorso personalizzato con prove equipollenti (rispetto alla progettazione didattica della classe sono state applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione; lo studente con disabilità è stato valutato con verifiche identiche o equipollenti) e sulla base di quanto previsto dal PEI, gli studenti con disabilità sostengono la prova secondo quanto previsto dagli articoli 17, 19, 20, 21, 22, **24** dell'*Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26-03-2026*:

### **art. 24**

Con il superamento positivo della prova, anche con prove con valore equipollente, gli studenti ottengono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

*- Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, (prove con valore equipollente), in linea con gli interventi educativo-*



---

*didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.*

*- Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico*

*(Se la Commissione lo predispone, il docente di sostegno partecipa alle fasi di predisposizione, svolgimento e correzione delle prove).*


*Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.*

*- La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.*

*- In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, del PEI e in particolare delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, in coerenza con le suddette modalità.*

*- Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.*

*- Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.*



---

Nel caso in cui gli studenti con disabilità abbiano seguito un Percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti e sostengano prove non equipollenti (ossia differenziate), o che non sostengono una o più prove, non verrà rilasciato il diploma, ma **l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017, recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.


Anche agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami (assente non giustificato/non sostiene l'esame) è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

In caso di programmazione differenziata, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di classe in merito alla tipologia della prova d'esame e in coerenza con quanto previsto all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI), gli studenti con disabilità sostengono la prova in tutte le sue fasi con prove non equipollenti oppure sostengono la prova in alcune delle sue fasi con prove non equipollenti.

*- Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate (prove con valore non equipollente), in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.*

*- Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico*

(Se la Commissione lo predispone, il docente di sostegno partecipa alle fasi di predisposizione, svolgimento e correzione delle prove).



---

*Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.*

*- La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.*


*In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, del PEI e in particolare delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti (prove differenziate) in un numero maggiore di giorni, in coerenza con le suddette modalità.*

*- Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.*

*- Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.*

*- Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.*

*- Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.*



- Si evidenzia altresì che *agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Maturità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.*

## **STUDENTI CON DSA E STUDENTI CON BES**

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e gli studenti con bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, *sono ammessi a sostenere l'esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).*

Gli studenti con DSA e gli studenti con BES *sostengono la prova secondo quanto previsto dagli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 25 dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26-03-2026:*

### **art. 25**

Per gli **studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)** la commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

- Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e già impiegati in corso d'anno, e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte.

- I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle



---

Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.

*Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.*

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Maturità alle condizioni di cui sopra conseguono il diploma di maturità.


Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di maturità sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

*- Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.*

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua



---

straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

*- La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.*

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui al presente comma conseguono il **diploma** di maturità.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.


Per le situazioni di studenti con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale Piano Didattico Personalizzato.

Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma di maturità.

## **PROCEDURE E DOCUMENTI**

Secondo quanto stabilito dall'art.16 co. 7, dell'O. M. n. 54 del 26-03-2026, nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina (...)



*f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;*

*g) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017 (...).*

Tutte le informazioni relative agli studenti con disabilità, con DSA e con BES sono riservate e nel documento del 15 maggio è possibile far riferimento, nella sezione relativa al quadro generale della classe, alla sola presenza di studenti con Disabilità, con DSA e con BES.

**Non** va riportata diagnosi o qualsiasi informazione da documento privato (poiché il documento è affisso all'albo e quindi pubblico).

**Non** bisogna apporre nessuna sigla o simbolo accanto al nome dell'alunno (H, DSA, BES).

Tutte le informazioni relative agli studenti con Disabilità, con DSA e con BES vanno inserite in una **relazione** che può essere redatta entro il 15 maggio.

Tale relazione **non deve essere affissa all'albo** ma deve essere consegnata, insieme alla documentazione relativa allo studente, esclusivamente alle Commissioni degli Esami.

## **Relazioni**

### STUDENTI CON DISABILITÀ

La relazione relativa allo studente con disabilità, redatta dal docente di sostegno e dal CdC, sulla base del PEI deve contenere le seguenti sezioni descrittive:

- presentazione dell'alunno



- riferimento alla diagnosi medico-specialistica
- sintesi del profilo funzionale dell'alunno
- metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo
- strumenti e criteri di verifica adottati
- indicazioni per le prove degli Esami di Maturità (in base al PEI)


Insieme alla relazione deve essere allegata la documentazione relativa allo studente:

- programmazioni
- eventuali simulazioni della prova d'esame
- PEI, Verbali GLO, Relazioni del docente specializzato per le attività di sostegno, Documentazione clinica (a cura della Segreteria)
- in caso di rilascio dell'**Attestato di credito formativo**, fornire le indicazioni relative alle conoscenze, competenze e capacità certificabili e le eventuali esperienze FSL effettuate (indicando aziende e periodi di stage) da inserire nel documento

## STUDENTI CON DSA E STUDENTI CON BES

La relazione dell'alunno con DSA e dell'alunno con BES, sulla base del PDP o della RELAZIONE, deve contenere le seguenti sezioni descrittive:

- presentazione dell'alunno
- riferimento alla diagnosi medico-specialistica o, in sua assenza, vanno riportate le considerazioni/motivazioni del Consiglio di Classe (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/13*)
- sintesi del profilo funzionale dell'alunno
- metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo
- strumenti e criteri di verifica adottati
- indicazioni per la prova degli Esami di Maturità:



- se sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento della prova;
- se è necessario che un commissario legga all'alunno il testo della prova;
- se è necessaria una data strumentazione per l'ascolto;
- se sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP/relazione dell'alunno);
- se sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP/relazione dell'alunno);
- se è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l'alunno;
- se è fondamentale l'uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d'esame;
- eventuali altre indicazioni.

Insieme alla relazione deve essere allegata la documentazione relativa allo studente:

- PDP
- PDP/RELAZIONE BES, Documentazione clinica (a cura della Segreteria)
- eventuali simulazioni della prova d'esame (redigere una breve descrizione della prova)
- materiali e strumenti compensativi e dispensativi utilizzati durante l'anno scolastico
- griglie di valutazione per le prove
- in caso di rilascio dell'**Attestato di credito formativo**, fornire le indicazioni relative alle conoscenze, competenze e capacità certificabili e le eventuali esperienze FSL effettuate (indicando aziende e periodi di stage) da inserire nel documento

Valdobbiadene, 20/04/2026

Prof.ssa Emma Imbrogno  
Referente per l'Inclusione